Sentenza del 18/01/2022 n. 1447 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello proposto da L. Energia srl avverso la sentenza n. 7/03/11 della Commissione tributaria provinciale di Pavia che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento IVA 2007.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente, la quale tuttavia nelle more del giudizio si è, avvalsa della definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, dapprima depositando istanza di sospensione del giudizio medesimo e successivamente documentazione attestante l'avvenuto adempimento degli oneri formali e sostanziali correlativi.

Motivi della decisione

Bisogna rilevare che la società contribuente, nei termini rispettivamente previsti dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 6-8-10, ha depositato istanza di sospensione del giudizio e documentazione attestante l'adempimento degli obblighi da dette disposizioni legislative previste (domanda di definizione agevolata e quietanza di pagamento del dovuto), desumendosi in particolare da quest'ultima che la procedura di definizione agevolata ha, esattamente, avuto riguardo all'atto impositivo oggetto di questo processo ((---)).

Non essendo stato opposto diniego nè presentata istanza di trattazione nei termini previsti dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 12-13, (rispettivamente, 31 luglio e 31 dicembre 2020), il giudizio deve quindi dichiararsi estinto, rimanendo le spese a carico delle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza